

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5093 del 05/10/2022
Oggetto	Ditta BIORG S.r.l., Via Corticella n. 21, Spilamberto (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5318 del 04/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **BIORG S.R.L.**,  
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI  
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SITA IN VIA CORTICELLA n. 21 IN COMUNE DI  
SPILAMBERTO (MO) (RIF. INT. N. 148 / 03967341201)  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 2973 del 10/06/2022** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Biorg S.r.l., avente sede legale in Viale C. B. Pichat n. 2/4 in comune di Bologna, in qualità del gestore dell’installazione che effettua attività di trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi, sita in Via Corticella n. 21 in comune di Spilamberto (Mo);

richiamata la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica non sostanziale dell’AIA;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 01/09/2022 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.143391 del 02/09/2022, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non

sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti nell'**eliminazione dall'elenco delle tipologie di rifiuti ammesse al trattamento R3** del rifiuto identificato col codice **EER 19.05.99** "*rifiuti non specificati altrimenti*".

La richiesta deriva dal fatto che tale tipologia di rifiuto non rientra nell'elenco delle materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzati come avanzati previsto dall'Allegato 1, parte 2-bis al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (come anche precisato nelle procedure applicative del D.M. 02/03/2018 approvate dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti in data 18/08/2022); pertanto, per poter classificare il biometano prodotto presso l'installazione in oggetto come "biocarburante avanzato", è necessario eliminare il citato codice EER dall'elenco di quelli recuperabili;

dato atto che il 29/08/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

preso atto del fatto che la modifica comunicata non comporta alcuna variazione per quanto riguarda le attività di trattamento di rifiuti e i relativi quantitativi massimi autorizzati, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto dell'intenzione del gestore di rinunciare alla possibilità di recuperare internamente mediante l'operazione R3 il rifiuto identificato col codice EER 19.05.99 e ritenendo pertanto di procedere all'eliminazione di tale rifiuto dall'elenco di quelli ammessi nell'installazione;

ritenendo opportuno precisare che le garanzie finanziarie che saranno prestate a favore di Arpae – Direzione Generale per la **Fase 2** già autorizzata (da presentare prima dell'avvio della produzione di biometano) dovranno far riferimento anche al presente atto;

verificato che la modifica comunicata si configura come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tale modifica;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Beltrame, responsabile di Arpae-SAC di Modena;

- come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

### **l'incaricato di funzione determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 2973 del 10/06/2022 e successiva modifica a Biorg S.r.l., avente sede legale in Viale C. B. Pichat n. 2/4 in comune di Bologna, in qualità del gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi, sita in Via Corticella n. 21 in comune di Spilamberto (Mo), come di seguito indicato:

**a) il punto 32 della sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I è sostituito dal seguente:**

32. I rifiuti classificati speciali non pericolosi ammessi al trattamento nonché i relativi quantitativi massimi trattabili annualmente sono i seguenti:

02 00 00	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</i>
02 02 00	<i>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</i>
<b>02 02 01</b>	<b>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</b>
<b>02 02 04</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 03 00	<i>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
<b>02 03 01</b>	<b>fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti</b>
<b>02 03 04</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
<b>02 03 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 04 00	<i>rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</i>
<b>02 04 03</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 05 00	<i>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
<b>02 05 01</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
<b>02 05 02</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 06 00	<i>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
<b>02 06 01</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
<b>02 06 03</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 07 00	<i>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</i>
<b>02 07 01</b>	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</b>
<b>02 07 02</b>	<b>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</b>
<b>02 07 04</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
<b>02 07 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
20 00 00	<i>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>
20 01 00	<i>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i>
<b>20 01 08</b>	<b>rifiuti biodegradabili di cucine e mense</b>

**Il quantitativo massimo trattabile annualmente è pari a 70.000 t/anno di cui:**

FORSU (EER 20.01.08)      **40.000 t/anno +/- 20%**  
altri rifiuti                      **30.000 t/anno +/- 20%**

**Il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti conferibili, considerata un'operatività annuale di 270 giorni, è fissato in:**

- FORSU: **150 t/giorno**
- altri rifiuti: **110 t/giorno**

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al 31/12/2030;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2973 del 10/06/2022 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Biorg S.r.l. e al Comune di Spilamberto tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Spilamberto;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

L'INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**